

COMMISSIONI RIUNITE

I (AFFARI COSTITUZIONALI) E V  
(BILANCIO)

**DL 174/2012 ENTI TERRITORIALI  
C. 5520 GOVERNO**

**EMENDAMENTI DEI RELATORI**

## Articolo 1

Sostituirlo con il seguente:

### Art. 1

*(Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni).*

1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e all'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Ogni sei mesi le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

3. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia d'indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni sono trasmessi alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai Presidenti delle Regioni con propria relazione.

4. Ai fini del comma 3, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società il cui fatturato sia in misura non inferiore al 90 per cento derivante dallo svolgimento di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del servizio sanitario, per i quali resta fermo quanto previsto dall'articolo 2 comma 2 *sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dall'art. 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Il Presidente della Regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarità della gestione, sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. La relazione è, altresì, inviata al Presidente del Consiglio regionale.

6. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta l'obbligo delle amministrazioni interessate di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali della Corte dei conti che li verifica nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa, per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

7. Ciascun Gruppo consiliare dei Consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

8. Il rendiconto è inoltrato da ciascun Gruppo al Presidente del Consiglio regionale, che lo trasmette al Presidente della Regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera che viene trasmessa al Presidente della regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale.

9. Qualora la competente Sezione riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro venti giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissandone un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo e sospende la decorrenza del termine per la pronuncia della Sezione. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, di risorse da parte del Consiglio

regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate.

10 La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 9 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 9, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo.

11 Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I RELATORI

*Penna*  
*Allozo*

1.106 /

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

**ART. 1-bis**

*(Modifiche al decreto legislativo. 6 settembre 2011, n. 149)*

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) primo periodo, dopo le parole «fine legislatura è» sono aggiunte le seguenti: «redatta dal servizio bilancio e finanze della Regione e»;

2) secondo periodo, dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale» sono aggiunte le seguenti: «se insediato, »;

3) quarto periodo, dopo le parole «il triennio 2010-2012 aggiungere» sono aggiunte le seguenti: «e per i trienni successivi»

b) al comma 3, dopo le parole «Tavolo tecnico interistituzionale» sono aggiunte le seguenti «se insediato»,

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3 - bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.

3-ter. La valutazione espressa dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti è pubblicata nel sito *internet* istituzionale della regione entro il giorno successivo dal ricevimento»

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3- bis. La relazione è trasmessa, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, che invia, quindi, al Presidente della Giunta Regionale il rapporto di cui al comma 2, entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della relazione. Il mancato rispetto del termine costituisce infrazione disciplinare ai sensi dei regolamenti interni della Corte.»;

e) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il Presidente della Giunta regionale è comunque tenuto a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4. »

103

1.03 %

f) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di pubblicazione, sul sito istituzionale, della relazione di fine legislatura, al Presidente della Giunta regionale e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio bilancio e finanze della Regione è ridotto della metà, con riferimento alle successive tre mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il Presidente della Regione è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente. »

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole «fine mandato» sono aggiunte le seguenti: «redatta dal responsabile del Servizio finanziario e, ove mancante, dal Segretario generale»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «trasmessa» sono aggiunte le seguenti: «, se insediato»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2- bis. La relazione di cui al comma 2 è trasmessa, entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione del Presidente della provincia o del Sindaco, alla Sezione regionale della Corte dei conti»;

c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale» sono aggiunte le seguenti: «, se insediato, »

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3- bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della provincia o del Sindaco, alla Sezione regionale della Corte dei conti»;

e) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il Presidente della Provincia o il Sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4»;

3. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, dopo le parole «n. 196.» sono aggiunte le seguenti: «anche nei confronti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, »

b) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali.»

1.03 %

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1- bis. Qualora siano evidenziati squilibri finanziari, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle Finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ne da immediata comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei conti competente per territorio. »

d) è soppresso il comma 2. ■

### 1.03 I Relatori

F. M.   
 M. M.   
 M. M.

1.03

AC 5520

Emendamento

Articolo 2

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole "nonché al 5 per cento dei trasferimenti erariali destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale".;

DELEGATI

Ferrari

Morici

2.73

AC 5520

Emendamento

Articolo 2

Al comma 1, alinea, sostituire le parole "30 novembre" con le seguenti:

"20 dicembre"

I RELATORI

Fini

Allorani

2.76

AC 5520

Emendamento

Art. 2

Al comma 1, lettera b), dopo le parole "e dell'indennità di carica" aggiungere le parole "nonché degli emolumenti percepiti a qualunque titolo"

RELATORI

Ferrari

Moro

2.75

AC 5520

Emendamento

Articolo 2

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole "30 ottobre" con le seguenti: "10 dicembre"

Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera f), secondo periodo, sostituire le parole "30 ottobre" con le seguenti: "10 dicembre"

I RELATORI

Ferrari

Moretti

2.76

AC 5520

Emendamento

Articolo 2

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

“, tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente delle singole regioni”.

I RELATORI

Ferrari

Ellerba

2. 77

AC 5520

Emendamento

Articolo 2

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« b- *bis* ) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa. La Regione più virtuosa è individuata secondo le modalità di cui alla lettera b) del presente comma.»

( RELATOR )

Ferrari

02/02/00

2.78

AC 5520

Emendamento

Articolo 2

Al comma 1, lettera d) dopo la parola "permanenti" aggiungere le seguenti:

"e speciali".

( REZATORI )

Fanni

Alfano

2.79

AC 5520

Emendamento

Art. 2

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole "gruppi consiliari" aggiungere le seguenti:*

"senza considerare le spese per il personale,".

*Conseguentemente, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

f. bis) abbia definito l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari in modo tale che non eccedano complessivamente le spese sostenute dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 10 dicembre tenendo conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato nei successivi quindici giorni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze

1 RELATORI

Ferrero

Orlando

2.80

AC 5520

Emendamento

Articolo 2

Al comma 1, dopo la lettera h, aggiungere la seguente:

h-bis). abbia approvato la legge regionale volta ad assicurare l'adeguamento a quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, fino all'approvazione della legge di cui al primo periodo, può prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:

a) hanno compiuto sessantasei anni di età;

b) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni.

Fino all'approvazione della legge di cui alla presente lettera, la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito o che aboliscano i vitalizi.

*Conseguentemente sopprimere il comma 2.*

( RELATORI )

Ferrari

Alfonsi

2.81

AC 5520

Emendamento

Articolo 2

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

“1-bis. In caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere dal 2013 le indennità di carica e di funzione spettanti ai membri della Giunta regionale e ai membri del Consiglio regionale vengono decurtate del cinquanta per cento sino all'adeguamento medesimo”

( RELATORI )

Fenni

Allorini

2.82

### ART. 3

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

e) l'articolo 148 è sostituito dai seguenti:

#### *“Art. 148 (Controlli esterni)*

1. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il Presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti; il referto è, altresì, inviato al Presidente del consiglio comunale o provinciale per i medesimi controlli.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. D), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un Ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
- c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
- e) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.

3. Le sezioni regionali della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma 2.

4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.”

*“Articolo 148-bis – (Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali).*

1. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia d'indebitamento dall'articolo 119, ultimo

3,236%

comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva gli equilibri economico finanziari degli enti.

2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società il cui fatturato sia in misura non inferiore al 90 per cento derivante dallo svolgimento di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta l'obbligo degli enti interessati di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali della Corte dei conti che li verifica nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa, per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

4. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 168 dell'articolo 1 è soppresso.

( RELATOR )

Ferrari  
Moro

3.236 / .